

Legge regionale 5 giugno 2023, n. 11

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 07.06.2023)

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.))

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 8/2013, è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, anche con oneri parzialmente o totalmente a carico della finanza regionale, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e dal Presidente del Co.Re.Com., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate dall'Autorità delegante per il loro esercizio. L'eventuale sottoscrizione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni delegate avviene senza tenere conto sia della verificata permanenza, per ciascuna di esse, anche a seguito della possibile introduzione di sistemi di gestione delle funzioni delegate che prescindano per il loro svolgimento dalla collocazione fisica degli operatori, delle esigenze di decentramento territoriale di cui all'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997, sia delle disposizioni finanziarie di scopo di cui all'articolo 1, comma 65 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)). Conseguentemente, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e il Presidente del Co.Re.Com. sono autorizzati a sottoscrivere le convenzioni anche nel caso in cui le risorse stanziare dall'Autorità delegante, nel loro ammontare complessivo, non siano idonee ad assicurare la congrua copertura della spesa per la realizzazione degli obiettivi previsti nelle medesime convenzioni, coprendo anche solo parzialmente o per nulla i costi sostenuti dal bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'esercizio delle medesime funzioni delegate. Nel caso di sottoscrizione delle convenzioni, le strutture amministrative di supporto svolgono le derivanti funzioni e attività convenzionali, per le finalità proprie dell'Autorità delegante e non ordinariamente inerenti la propria diretta competenza, impiegando a tal fine le risorse proprie del bilancio consiliare, altrimenti finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali consiliari.”

2. Il comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 8/2013, è sostituito dal seguente:

“6. In caso di sottoscrizione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 13, comma 3, la gestione delle risorse inserite nel programma relativo alle funzioni delegate di cui all'articolo 14, è illustrata in sede di relazione di accompagnamento alla rendicontazione del bilancio consiliare dove sono evidenziati i costi per le attività delegate posti a carico dell'Assemblea e ciò, unitamente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, costituisce corretta, esaustiva e fedele rappresentazione contabile dell'utilizzo di tali risorse, sia consiliari che eventualmente trasferite.”

Art. 2. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17

agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Il comma 1 bis dell'articolo 22 della l.r. 25/2006, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Entro i sei mesi successivi al termine della XI Legislatura, tutte le strutture di supporto alle figure di garanzia di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), all'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e all'articolo 8 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), sono collocate presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che, a tal fine, provvede all'individuazione nei propri organici del personale necessario. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'autonomia delle funzioni di garanzia, il personale di supporto è funzionalmente dipendente dalle singole figure di garanzia. In conseguenza del trasferimento nell'ambito del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle figure di garanzia, l'Ufficio di Presidenza dispone i necessari adattamenti organizzativi, regolamentari e di bilancio.”

Art. 3. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 46 (Partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 46/1993, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria partecipa al finanziamento dell'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome mediante conferimenti stabiliti, per ciascun esercizio finanziario, sulla base dei criteri di ripartizione tra i Consigli regionali definiti, nell'ambito della stessa Conferenza, dall'Assemblea plenaria dei Presidenti dei Consigli regionali e nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui all'articolo 2.”

Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 9/2004, è aggiunto il seguente:

“1 ter. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative e dei pellegrinaggi nei luoghi di deportazione di cui al comma 1, nonché per l'organizzazione della seduta solenne di cui all'articolo 4; conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea Legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza, imputando le spese su apposito capitolo dedicato al pellegrinaggio ai campi di sterminio e alle celebrazioni per la valorizzazione della Resistenza, dei principi della Costituzione e della Memoria della deportazione.”

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2004, sono aggiunte le parole: “, imputando le spese su apposito capitolo dedicato al pellegrinaggio ai campi di sterminio e alle celebrazioni per la valorizzazione della Resistenza, dei principi

della Costituzione e della Memoria della deportazione.”.

Art. 5. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 29/2004, è aggiunto il seguente:

“1 ter. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché per l'organizzazione dei viaggi di studio per i vincitori del concorso scolastico e per la seduta solenne di cui all'articolo 3; conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea Legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza, imputando le spese su apposito capitolo dedicato ai viaggi studio e alle celebrazioni per la valorizzazione del ricordo del martirio e dell'esodo delle popolazioni giuliane e dalmate.”.

Art. 6. (Abrogazioni)

1. Dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all'articolo 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 6 della l.r. 9/2007;
- b) l'articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 38 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani));
- c) l'articolo 11 della l.r. 10/2020;
- d) l'articolo 8 della l.r. 11/2020.

Art. 7. (Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.